Il Ministero dell'Interno

di concerto con

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*";

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 565, della citata legge n. 234 del 2021 - come modificato dall'articolo 3, comma 5-*decies*, lettera a) del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 - il quale prevede che, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 23 giugno 2020, è istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 50 milioni di euro in favore dei soli comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, e di 150 milioni di euro per l'anno 2023, in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna che sono in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e che alla data del 28 febbraio 2022 hanno trasmesso il piano di riequilibrio finanziario pluriennale alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 243-*quater*, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CONSIDERATO, che il medesimo comma 565 dispone che il predetto fondo è ripartito entro il 31 marzo 2022 con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tra i comuni di cui allo stesso comma 565:

a) in proporzione al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020 risultante dal rendiconto 2020 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) anche sulla base dei dati di preconsuntivo, al netto dei contributi assegnati per gli esercizi 2021 e 2022 ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, del comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e

Il Ministero dell'Interno

di concerto con

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze

dell'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

b) con l'ultimo IVSM, calcolato dall'ISTAT con riferimento all'ultimo elenco dei comuni disponibile, superiore al valore medio nazionale;

c) con capacità fiscale *pro capite* inferiore a 510 euro, approvata ai sensi dell'articolo 43, comma 5-*quater*, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, ovvero determinata dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per i comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, sulla base di una metodologia approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VALUTATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 566, della menzionata legge n. 234 del 2021, il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente in attuazione del precitato comma 565 per gli anni 2022 e 2023 non può essere superiore al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020 al netto dei contributi richiamati alla lettera a) del medesimo comma 565, ed è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione, con la prescrizione che, a seguito dell'utilizzo dei predetti contributi, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi;

VISTO il più recente elenco degli indici di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) dei comuni italiani pubblicato dall'ISTAT, così come specificato nell'allegato A "Nota metodologica";

Il Ministero dell'Interno

di concerto con

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 dicembre 2021 di adozione della stima della capacità fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario;

VISTA la "Stima della capacità fiscale dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna per l'anno 2022", determinata dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sulla base della metodologia approvata dalla citata Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del 22 marzo 2022;

ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 31 marzo 2022;

DECRETA

Articolo 1

(Individuazione dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna beneficiari del fondo di cui all'articolo 1, comma 565 della legge 30 dicembre 2021, n. 234)

1. Il fondo istituito dall'articolo 1, comma 565, della legge n. 234 del 2021 è assegnato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna:
   a) che sono in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e che alla data del 28 febbraio 2022 hanno trasmesso il piano di riequilibrio finanziario pluriennale alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 243-*quater*, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Il Ministero dell'Interno

di concerto con

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze

b) che presentano un disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020 risultante dal rendiconto 2020 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) anche sulla base dei dati di preconsuntivo, al netto dei contributi assegnati per gli esercizi 2021 e 2022 ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, del comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dell'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
c) con il più recente IVSM calcolato dall'ISTAT con riferimento all'ultimo elenco dei comuni disponibile, superiore al valore medio nazionale;
d) con capacità fiscale *pro capite* inferiore a 510 euro, individuati con le modalità indicate nell'allegato A "Nota metodologica".

Articolo 2
(*Riparto del fondo)*

1. Il fondo è ripartito a favore dei comuni di cui al precedente articolo, in proporzione al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020, calcolato con i criteri e le modalità esplicitate nell'allegato A "Nota metodologica", attribuendo:
   - ai soli comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, per l'anno 2022, il contributo complessivo di 50 milioni di euro, secondo le misure indicate *pro quota* nell'allegato B;
   - ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, per l'anno 2022, il contributo complessivo di 250 milioni di euro e, per l'anno 2023, il contributo complessivo di 150 milioni di euro, secondo le misure indicate *pro quota*, rispettivamente, negli allegati C e D.

Il Ministero dell'Interno

di concerto con

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze

2. Gli allegati A, B, C e D costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Del presente decreto sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2022

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Mazzotta

IL CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Sgaraglia